



COMUNE DI CESSALTO
PROVINCIA DI TREVISO
UFFICIO SUAP

P.zza Martiri della Libertà n.3 – 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 – Fax (0421)327753 - P.I. 00498260264 – C.F. 80011370261
Pec: protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it

Prot. n. 4268

data 10/05/2017

Oggetto: Rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla Ditta KROMAPLAST Srl nell'impianto sito in via Callunghetta, 1/5 – Cessalto (TV), relativamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte quinta.

Codice impresa n. 02196840264 - Prot. n. 11145 del 23/12/2016

Alla Ditta
KROMAPLAST Srl
Via Callunghetta, 1/5
31040 – CESSALTO (TV)
domicilio elettronico:
kromaplast@pecdigitale.it

e, p.c.,

AI COMUNE DI CESSALTO (TV)
ALBO PRETORIO
indirizzo PEC: protocollo.comune.cessalto.tv@pecveneto.it

Alla PROVINCIA DI TREVISO
ALBO PRETORIO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
indirizzo PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

All' ARPAV DI TREVISO
DIPARTIMENTO PROVINCIALE
indirizzo PEC: daptv@pec.arpav.it

IL RESPONSABILE DEL SUAP

PREMESSO che la Ditta KROMAPLAST Srl ha presentato apposita istanza, depositata sulla 'scrivania' telematica del SUAP camerale rif. 02196840264-22122016-1632 Prot. 11145 del 23/12/2016, intesa al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di "Nuovo impianto che genera immissioni in atmosfera", svolta in Cessalto, via Callunghetta n. 1/5;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 160/2010 prevede che "Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al decreto n. 175/2017- prot. n. 37971/2017,

adottata in data 08/05/2017 dal dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO l'articolo 7, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

VISTO all'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 59/2013 il quale recita che "l'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo";

VISTA la restante normativa ivi compreso l'art. 107 e 108 del D.lgs n. 267/2000;

R I L A S C I A

alla Ditta KROMAPLAST Srl per l'impianto sito in via Callunghetta n. 1/5 – Cessalto (TV) l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con decreto n. 175/2017 - prot. n. 37971/2017, in data 08/05/2017 dal dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso ai sensi del D.P.R. 59/2013, e relativa all'attività di Emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte quinta;

La realizzazione di detta attività dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa edilizia e previo ottenimento di ogni eventuale altro titolo necessario.

Relativamente all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, si dà atto che Codesta ditta ha provveduto al relativo adempimento, codice identificativo marca 01150441395508 del 19/12/2016.

Raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni e prescrizioni definite nell'allegata autorizzazione, si precisa che la stessa ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di ricevimento della presente ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 59/2013.

Si precisa, infine, che avverso il provvedimento rilasciato, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Geom. Giorgio Diral

Segue Allegato



Atto TOB1NK	
Settore T	Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio AU	Ecologia e ambiente
U.O. 0031	Aria
Ufficio TARI	Emissioni
C.d.R. 0023	Ecologia e Ambiente
Autorizzazione Unica Ambientale	
N. Reg. Decr.	175/2017
Data	8/05/2017
N. Protocollo	37971/2017 3
Oggetto: KROMAPLAST SRL - via Callunghetta, 1/5 - CESSALTO.	
Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo	
2013, n. 59.	
IL DIRIGENTE	
VISTA la domanda presentata in data 22.12.2016 per il	
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta KROMAPLAST SRL	
(P.IVA 02196840264), con sede legale e impianto in via	
Callunghetta, 1/5 - CESSALTO - chiede il rilascio	
dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4	
del D.P.R. n. 59/2013 per un nuovo impianto che genera	
emissioni in atmosfera;	
VISTO il parere del Comune di Cessalto, pervenuto in data	
16.01.2017 prot. n.3672;	
PRESO ATTO dell'esito della Conferenza di Servizi nella	
seduta del 20.01.2017;	
VISTA la nota del comune di Cessalto pervenuta in data	
Pag. 1 di 3	



13.02.2017 prot. n.12492;

VISTA la nota integrativa pervenuta in data 11.03.2017
prot. n.21488;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;

VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006 e il D.P.R.
n.59/2013;

VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;


DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività
svolta dalla ditta KROMAPLAST SRL nell'impianto sito in via
Callunghetta, 1/5 - CESSALTO, relativamente alle emissioni
in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, parte quinta.

ART. 2 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 3 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto deve
essere preventivamente autorizzata.

ART. 4 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.



n.59/2013.

ART. 5 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1.

ART. 6 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 7 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cessalto perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

Dott. Simone Busoni

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera, si fa riferimento alla planimetria datata 14/07/2016, allegata alla domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 22/12/2016, prot. n. 106823/2016.

Operazioni di taglio delle bobine mediante troncatrice automatica

Punto di emissione n. 1

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di incollaggio e stampa flessografica

Punto di emissione n. 2

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.)
Valore limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella D, Allegato I, Parte II, alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera rilasciate dal punto IT1 relativo ad un impianto termico civile alimentato a metano, avente potenza termica nominale pari a 30 kW e le emissioni in atmosfera rilasciate dai punti da IT2 a IT8, relative a n. 7 tubi radianti alimentati a metano, aventi complessivamente potenza termica nominale pari a 195 kW, risultano escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.

Procedure di messa in esercizio e a regime

La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.

La messa a regime deve essere effettuata lo stesso giorno della messa in esercizio.

Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni rilasciate dai punti nn. 1, 2, da effettuarsi in un periodo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Misure analitiche di autocontrollo

- a) Operazioni di taglio delle bobine mediante troncatrice automatica (punto di emissione n. 1):
Con le analisi di messa a regime a norma, la ditta è esonerata dall'effettuare ulteriori misure analitiche di autocontrollo. La ditta deve registrare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.
- b) Operazioni di incollaggio e stampa flessografica (punto di emissione n. 2):
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure analitiche di autocontrollo.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0 °C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il punto di emissione n. 1 deve essere dotato di una presa per misure e campionamenti di diametro interno 4", munita di controflangia.

Il punto di emissione n. 2 deve essere dotato di una presa per misure e campionamenti di diametro interno 2"½ con filettatura gas.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e delle scale di accesso devono essere conformi a quanto riportato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'effettuazione e la trasmissione delle stesse.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 e UNI EN ISO 16911-2 per la determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13649 per la misura dei composti organici volatili.

